CAMERA DEI DEPUTATI N. 2211

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALVEZZI

—

Istituzione delle commissioni regionali per gli acquisti informatici

Presentata il 10 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ambito di una politica generale di decentramento è opportuno creare a livello locale centri di competenza e decisione per quanto riguarda l'informatica.

Questo progetto di legge si propone in parte di aiutare gli enti territoriali ad affrontare scelte tecnologiche per le quali ad essi mancano esperienza e competenze.

L'articolo 1 istituice la commissione regionale per gli acquisti informatici ponendo precisi vincoli per evitare influenze da parte di fornitori di apparecchiature.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di intervento della commissione comprendendo anche i servizi di consulenza dietro i quali spesso si celano grossi importi difficilmente controllabili. Nello stesso articolo si enunciano i criteri di approvazione dell'acquisto e si afferma il criterio del silenzio-assenso nel caso di mancata risposta entro trenta giorni.

L'articolo 4 prevede la clausola di nullità dei contratti conclusi senza rispettare l'*iter* previsto dalla legge.

L'articolo 6 impone un collaudo dell'opera, effettuato dalla commissione regionale per garantire coerenza tra quanto richiesto e quanto realizzato.

L'articolo 7 impone un fondo autofinanziato per la formazione del personale informatico negli enti pubblici.

Con questa proposta di legge gli enti locali dovrebbero acquistare una maggior forza contrattuale nei confronti dei fornitori e dovrebbe essere garantito uno sviluppo coerente dell'automazione.

Le competenze dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, verranno mantenute e la commissione regionale tra i criteri di approvazione dei progetti specificamente previsti all'articolo 2 ha l'aderenza alle direttive AIPA.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

(Commissione regionale per gli acquisti informatici).

1. Presso ogni regione è istituita la commissione regionale per gli acquisti informatici.

2. La commissione è nominata dalla regione ed è costituita da tre membri scelti tra:

a) dirigenti di enti pubblici in quiescenza che abbiano maturato una documentabile esperienza in campo informatico e organizzativo;

b) docenti universitari di discipline informatiche e organizzative.

3. I membri della commissione negli ultimi cinque anni precedenti alla nomina, non devono aver ricevuto compensi da fornitori di apparecchiature informatiche e di *software* o da società di consulenza informatica e organizzativa.

ART. 2.

(Criteri per l'approvazione degli acquisti).

1. Tutti gli acquisti di materiale, servizi e consulenza che siano strumentali o abbiano come fine ultimo l'automazione, effettuati dagli enti pubblici aventi la sede principale nella regione devono essere approvati dalla commissione regionale per gli acquisti informatici.

2. La commissione entro trenta giorni approva o respinge la proposta di acquisto sulla base di:

a) congruità, necessità, funzionalità, priorità;

b) aderenza alle direttive dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);

c) aderenza a direttive dell'Unione europea e del Ministro per la funzione pubblica;

d) coerenza con il sistema esistente e con i piani di sviluppo;

e) protezione degli investimenti già effettuati.

3. Gli acquisti inferiori a 40 milioni di lire, purché non facciano parte di frazionamenti il cui totale supera tale cifra, sono esentati dalla procedura di cui al comma 1.

ART. 3.

(Richiesta di approvazione).

1. Gli enti pubblici nel richiedere l'approvazione della commissione regionale per gli acquisti informatici devono sottoporre all'esame:

a) la descrizione delle risorse *hardware* e *software;*

b) la descrizione dell'organico, delle competenze e delle professionalità;

c) copia del contratto di fornitura che deve essere sottoscritto.

ART. 4.

(Nullità dei contratti).

1. I contratti di fornitura conclusi tra fornitori ed enti pubblici senza l'approvazione della commissione regionale per l'informatica o non conformi alla copia del contratto approvato sono nulli.

ART. 5.

(Modifiche a progetti di acquisto).

1. Le modifiche a progetti di acquisto già approvati dalla commissione regionale devono seguire le modalità di richiesta di approvazione di cui all'articolo 3.

ART. 6.

(Collaudo).

1. La commissione entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto di acquisto procede a verificare la coerenza con il progetto approvato. Nel caso di inadempienze può sospendere per un periodo di tempo determinato il fornitore dalla facoltà di partecipare alle gare di appalto negli enti pubblici.

ART. 7.

(Formazione informatico-organizzativa).

1. Il 5 per cento dell'importo dei progetti approvati è versato in un apposito fondo per la formazione informatico-organizzativa del personale degli enti pubblici territoriali e per il sostenimento dei costi operativi della commissione.

ART. 8.

(Strutture).

1. La commissione può avvalersi delle strutture esistenti nella regione e negli altri enti pubblici locali e nazionali aventi sede nella regione stessa.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2211
Lire 500